



InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia

[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



Lingua del documento :

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«Fiscalità – IVA – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) – Articolo 19 – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Operazioni di leasing – Beni e servizi a uso misto – Regola della determinazione dell'importo della detrazione dell'IVA da operare – Regime derogatorio – Presupposti»

Nella causa C-183/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), con decisione del 16 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2013, nel procedimento

Fazenda Pública

contro

Banco Mais SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e R. Lares, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da J. Beeko e V. Kaye, in qualità di agenti; assistite da O. Thomas e R. Hill, barristers;

per la Commissione europea, da M. Afonso e C. Soulay, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, come modificata dalla direttiva 95/77/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, GU L 102, pag. 18; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

Tale domanda è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Fazenda Pública (Erario) e la Banco Mais SA, (in prosieguo: la «Banco Mais»), società di leasing, in merito al metodo da utilizzare per determinare l'importo detraibile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») dovuta o assolta all'acquisto di beni e servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione ed operazioni che non danno diritto a detrazione (in prosieguo: i «beni e servizi a uso misto»).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

L'articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]», ai suoi paragrafi 2 e 5, dispone quanto segue:

«2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

l'[IVA] dovut[a] o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

5. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata dell'[IVA] relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell'articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono:

autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;